

IMPOSTE E TASSEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****La società di comodo da perdita sistematica sparirà dal 2022**

L'art. 9 del Decreto Semplificazioni abroga, a partire dal periodo d'imposta 2022, la qualifica di società di comodo per le società che si trovano in perdita sistematica.

L'art. 9, c. 1 del Decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022) ha abrogato, a partire dal 2022, la **disciplina delle società di comodo discendente dalla perdita sistematica**.

Questo significa che l'anno prossimo redigendo la **dichiarazione dei redditi 2023 sul periodo d'imposta 2022** non si potrà definire non operativa una società in perdita dal 2017 al 2021.

Si ricorda che una società/ente può essere definita di comodo se: **non supera il test di operatività**; è **in perdita sistematica**. Il **test di operatività** consiste nella determinazione di ricavi minimi presunti applicando le percentuali di cui all'art. 30, c. 1 L. 724/1994 al costo fiscale di titoli e crediti finanziari, immobili, immobili A/10, altre immobilizzazioni. Le percentuali si applicano alla media dei valori di 3 esercizi (esercizio in corso e i 2 precedenti). Poi vengono determinati i ricavi effettivi della società sempre in media nel triennio. Se i ricavi presunti sono superiori rispetto agli effettivi la società viene considerata non operativa.

La **perdita sistematica**, invece, incorre quando la società presenta: per 5 periodi d'imposta consecutivi perdite fiscali (quindi non rileva il risultato civilistico); per 4 periodi d'imposta perdite fiscali e un periodo un reddito inferiore al minimo (art. 30, c. 3 L. 724/1994). La società viene considerata non operativa a partire dal 6° periodo d'imposta. Se un periodo si dichiara un reddito imponibile superiore al minimo il quinquennio si interrompe e riparte dal periodo successivo.

Se per uno (test operatività) o per l'altro motivo (perdita sistematica) la società viene considerata non operativa si generano questi **effetti negativi**: obbligo di **dichiarare un reddito minimo** ai fini Ires/Irpef e un valore della produzione minimo ai fini Irap; **maggiorazione dell'aliquota Ires** al 10,5%; **limitazioni all'utilizzo delle perdite fiscali**; **impossibilità di utilizzare il credito Iva in compensazione o chiederlo a rimborso**, con l'aggravante che se tale condizione si protrae per più di 3 anni il credito Iva non è più riportabile. In conclusione, l'art. 9, c. 1 D.L. 73/2022 ha abrogato i cc. 36- *decies* a 36- *duodecies* dell'art. 2 D.L. 138/2011, ossia soltanto una delle 2 casistiche che implicano la qualificazione di una società di comodo, quella della perdita sistematica; continua ad applicarsi il test di operatività.